

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Impronte di Vita ODV del 21 ottobre 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di ottobre, alle ore 16:30, presso la sede legale dell'Associazione Impronte di Vita ODV, sita in Ravenna, via Majoli n. 8, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione, correttamente convocata nei termini e modalità previste dallo Statuto vigente, per discutere e deliberare sull'adeguamento statutario richiesto ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come da esplicita richiesta d'integrazione pervenuta dall'Ufficio Regionale del RUNTS.

1. Regolarità della convocazione e validità dell'Assemblea

Il Presidente, sig. Mario Gavanelli, accertata e dichiarata la corretta convocazione dell'assemblea nei termini dello Statuto, constata la presenza fisica e per delega di n. 52 soci su 96 aventi diritto, come risultante dal libro soci alla data odierna. Si certifica il rispetto del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 8 dello Statuto. Sui nominativi dei soci presenti personalmente o per delega, nonché sulle rispettive deleghe valide, si rimanda integralmente all'Allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente verbale.

Il Presidente dà atto della propria presenza e invita la sig.ra Anna Maria Bazzi ad assumere la funzione di segretaria verbalizzante. L'Assemblea prende atto e approva all'unanimità.

2. Ordine del giorno

L'ordine del giorno, come da convocazione, riguarda esclusivamente:

- adeguamento statutario ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

3. Premessa normativa e motivazione della convocazione

Il Presidente espone che la presente convocazione è stata sollecitata a seguito della richiesta formale di integrazione trasmessa dall'Ufficio Regionale RUNTS dell'Emilia-Romagna con la quale l'amministrazione competente, in sede di verifica del procedimento di iscrizione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato", ha rilevato la necessità di integrare e modificare specifiche disposizioni dello Statuto dell'Associazione in particolare con riferimento:

- alla previsione del diritto di voto per tutti gli associati, compresi i minorenni, secondo le modalità giurisprudenzialmente riconosciute, ossia tramite chi esercita la responsabilità genitoriale;
- alla correzione del quorum costitutivo e delle modalità di deliberazione dell'assemblea straordinaria nelle sessioni dedicate alle modifiche statutarie, così da garantire la piena democraticità e partecipazione, secondo i principi sanciti dalla normativa corrente e le specifiche circolari ministeriali interpretative.

4. Discussione ed esame delle modifiche statutarie

L'Assemblea, esaminate le osservazioni contenute nella richiesta di integrazione, ha valutato il nuovo testo statuario (allegato alla presente e successivamente registrato, secondo la normativa vigente), prende atto degli adeguamenti normativi necessari, ivi compresi:

- l'introduzione del diritto di voto per gli associati minorenni;
- l'adeguamento dei quorum e delle modalità di deliberazione per la modifica statutaria, eliminando ogni clausola che possa consentire a minoranze non rappresentative di deliberare in assenza delle garanzie di partecipazione previste dalla legge.



5. Deliberazione

Dopo ampia discussione e approfondito esame del nuovo testo statutario, l'Assemblea, con voto palese, esprime all'unanimità la volontà di approvare integralmente il testo proposto del nuovo Statuto, quale parte sostanziale del procedimento di adeguamento richiesto ai fini dell'iscrizione al RUNTS. Non si registrano interventi contrari. Il nuovo testo viene allegato in copia alla presente.

6. Disposizioni finali

Il Presidente dà atto che il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, corredato degli Allegati A (elenco dettagliato nominativi presenti e rappresentati per delega, come risultante dal libro soci e dalle deleghe accettate) e del testo integrale del nuovo Statuto approvato, sarà trasmesso all'autorità competente.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e nessuna richiesta di intervento, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30 del medesimo giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ravenna, 21/10/2025

Il Presidente

Mario Gavanelli
Mario Gavanelli

La Segretaria

Anna Maria Bazzi

Anna Maria Bazzi



- Allegato A Elenco dettagliato nominativi presenti e rappresentati per delega, come risultante dal libro soci e dalle deleghe accettate
- Testo integrale del nuovo Statuto approvato

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato in 2 NOV. 2025 L. 1450

Serie 3 per ESSE

IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

IL FUNZIONARIO
Antonio Dufano



Allegato A

Elenco dei Soci Presenti e Rappresentati per Delega all'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Impronte di Vita ODV del 21 ottobre 2025

Ai fini della regolarità della sessione assembleare, si attesta che alla data del 21 ottobre 2025 risultano iscritti al libro soci n. 96 (novantasei) soci. In conformità allo Statuto vigente, risultano presenti, personalmente o a mezzo delega, n. 52 (cinquantadue) soci, come di seguito dettagliato.

Soci presenti personalmente

1. Gavanelli Mario
2. Baldini Francesca
3. Bazzi Anna Maria
4. Bernabò Paola
5. Brusi Gigliola
6. Corda Marco
7. Fenati Nadia
8. Ferrari Emilio
9. Frontali Andrea
10. Frunza Maria
11. Giuliani Franca
12. Grimandi Flavio
13. Marchisano Pasquale Donato
14. Martignani Mauro

15. Martini Maria Luisa
16. Pasi Maria Teresa
17. Patuelli Anna Luisa
18. Ravaglia Federica
19. Strada Walter
20. Tarroni Cristina
21. Tasselli Elena
22. Valbonesi Veris

Soci rappresentati per delega

1. Amarilli Giorgio
2. Baldini M. Giulia
3. Baraldi Luca
4. Bresolin Valentina
5. Cellini Giorgia
6. Codato Giuseppe
7. Criveller Amalia
8. Criveller Carolina
9. Criveller Marcello
10. De Marchi Lorella
11. De Marchi Remo
12. Dima Anna Maria
13. Fanti Donatella
14. Favaretto Fiorenza

Stato - Direzione
Ufficio Tecnico

- 
15. Favero Bruna
 16. Fedon Marica
 17. Finotti Barbara
 18. Fiumanò M. Rosaria
 19. Gavanelli Carlo
 20. Graziani Lidia
 21. Gulmanelli Anna
 22. Macrì Giuseppina
 23. Mattioli M. Luisa
 24. Merli Rita
 25. Moro Elena
 26. Reggiani Dilva
 27. Rubini Francesca
 28. Satriano Riccardo
 29. Sette Donatella
 30. Zoli Maria Grazia

Totale soci rappresentati (presenti e per delega): 52 su 96 iscritti.



STATUTO

ASSOCIAZIONE IMPRONTE DI VITA ODV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro, avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE IMPRONTE DI VITA ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Ravenna in via Majoli n. 8, e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- sostenere le attività di promozione e organizzazione comunitaria rivolte ai bambini, ai giovani, alle donne, agli emarginati ed ai poveri;
- promuovere interventi psico-sociali, spirituali, per l'integrazione fra i diversi settori sociali;
- promuovere iniziative di sostegno scolastico in particolare frequenza della scuola primaria e secondaria e corsi di qualificazione al lavoro, attraverso le adozioni a distanza di singoli individui o di progetti e la raccolta di fondi per sostenere situazioni di emergenza e di disagio;

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione opera in un rapporto di scambio con la Fundación Huellas de Vida, registrata presso la Cámara de Comercio di Villavicencio: N.I.T. 0900048971-9, con sede a Villavicencio, calle 9 — 4 Etapa Barrio La Esperanza — Meta — Colombia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi (per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale);
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza automatica, causa mancato versamento della quota associativa per anni 1 (uno). In tale caso non è necessaria alcuna deliberazione da parte di un organo associativo;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento in cui viene annotata da parte dell'Organo di amministrazione sul libro degli associati.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea. Gli amministratori restano in carica quattro anni e scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato. Essi sono rieleggibili e restano in carica fino a nuova nomina. Tutti gli amministratori sono scelti tra gli associati.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, anche tramite i nuovi mezzi di comunicazione, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. In difetto di tale formalità, l'Organo di amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti gli amministratori.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 **(Risorse economiche)**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati testamentari;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 15 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 18

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

